

AMMINISTRAZIONE IN CAMMINO

([HTTPS://WWW.AMMINISTRAZIONEINCAMMINO.LUISS.IT/](https://www.amministrazioneincammino.luiss.it/))

Rivista elettronica di diritto pubblico, di diritto amministrativo, di diritto dell'economia e di scienza dell'amministrazione a cura del Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche "Vittorio Bachelet"
Direttori Prof. Giuseppe Di Gaspere, Prof. Bernardo Giorgio Mattarella e Prof. Aristide Police

Search Amministrazione in Cammino

SERVIZI PUBBLICI (<https://www.amministrazioneincammino.luiss.it/category/servizi-pubblici/>) » segnalazioni (<https://www.amministrazioneincammino.luiss.it/category/servizi-pubblici/segnalazioni-servizi-pubblici/>) »

Adottato dalla Commissione UE un nuovo pacchetto di norme in materia di aiuti di Stato e misure pubbliche di compensazione per servizi di interesse economico generale (SIEG)

11.05.2012

Il nuovo pacchetto di misure, che sostituisce il cosiddetto "Pacchetto Monti-Kroes" del luglio 2005[1] (https://www.amministrazioneincammino.luiss.it/wp-includes/js/tinymce/plugins/paste/pasteword.htm?ver=327-1235#_ftn1), è composto da quattro strumenti che si applicheranno a tutte le autorità nazionali, regionali e locali che concedono una compensazione per la prestazione di servizi di interesse generale. Più nel dettaglio, si tratta di:

- a) una nuova comunicazione – *Comunicazione della Commissione UE, del 20.12.2011 sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale C(2011) 9404 def.* – che chiarisce i concetti principali in materia di aiuti di Stato rilevanti per i SIEG, come ad esempio i concetti di aiuto, di servizio di interesse economico generale, di attività economica, di convergenza tra procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e assenza di aiuti ecc.;
- b) una nuova decisione – *Decisione della Commissione UE, del 20.12.2011 riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, C(2011) 9380 def.* – che esenta gli Stati membri dall'obbligo di notificare alla Commiss

compensazioni di servizio pubblico per talune categorie di SIEG. L'esenzione si applica ad ambiti che comprendono ospedali e edilizia sociale fino a una gamma più ampia di servizi sociali^[2] (https://www.amministrazioneincammino.luiss.it/wp-includes/js/tinymce/plugins/paste/pasteword.htm?ver=327-1235#_ftn2).

La soglia per la notifica è scesa da 30 a 15 milioni di euro, per tener conto delle preoccupazioni espresse dalle parti interessate sul fatto che la soglia applicata in precedenza sottraeva al controllo della Commissione contratti molto consistenti in settori importanti del mercato interno;

c) una nuova disciplina – *Comunicazione della Commissione UE, del 20.12.2011, Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2011), C(2011) 9406 def.* – per la valutazione di grandi importi concessi a titolo di compensazione a operatori al di fuori del settore dei servizi sociali. Tali casi devono essere notificati alla Commissione e possono essere dichiarati compatibili se soddisfano determinati criteri. Le nuove norme introducono, in particolare, una metodologia precisa per stabilire l'ammontare della compensazione, l'obbligo per gli Stati membri di prevedere incentivi all'efficienza nei meccanismi di compensazione, l'obbligo di rispettare le norme UE in materia di appalti pubblici e la parità di trattamento tra i fornitori dello stesso servizio nella determinazione della compensazione. La Commissione può inoltre chiedere agli Stati membri di adottare misure per ridurre gli effetti anticoncorrenziali di determinate compensazioni che hanno forti probabilità di falsare la concorrenza nel mercato interno.

d) Una nuova proposta di regolamento sugli aiuti di "importanza minore" – *progetto di Regolamento (UE) della Commissione UE, del 20.12.2011 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore ("de minimis") concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale, C(2011) 9381 draft* – che prevede che le compensazioni al di sotto di una determinata soglia non debbano essere verificate in base alle norme sugli aiuti di Stato, in modo da ridurre gli oneri burocratici per i piccoli servizi di interesse economico generale. Il nuovo regolamento, la cui adozione definitiva è prevista per la primavera del 2012, dopo un ultimo giro di consultazioni, prevede che l'importo "de minimis" per i SIEG è fissato a 500 000 euro su un arco di tre anni.

Ulteriori informazioni sulla questione, ed i testi integrali della nuove disposizioni, possono essere reperite al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/sgei.html (http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/sgei.html)

[1] (https://www.amministrazioneincammino.luiss.it/wp-includes/js/tinymce/plugins/paste/pasteword.htm?ver=327-1235#_ftnref1) Nel 2003 la Corte di giustizia europea – causa C 280/00 *Altmark Trans* – ha statuito in merito alla valutazione delle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico nell'ambito delle norme UE in materia di aiuti di Stato, precisando le quattro condizioni – cd. condizioni *Altmark* – alle quali le misure statali di compensazione di obblighi di servizio pubblico non erano da considerarsi come «aiuti di Stato» e dunque non assoggettate agli obblighi di notifica preventiva e di *stand still* previsti dai Trattati. Per tenere conto di questa giurisprudenza, la Commissione ha adottato il primo pacchetto SIEG (noto anche come "pacchetto Monti-Kroes"). Tale pacchetto, che è entrato in vigore nel luglio 2005, specificava le condizioni alle quali gli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico erano compatibili con il trattato CE (ora trattato sul funzionamento dell'Unione europea).

[2] (https://www.amministrazioneincammino.luiss.it/wp-includes/js/tinymce/plugins/paste/pasteword.htm?ver=327-1235#_ftnref2) Nell'ambito dei servizi di interesse generale, infatti, tutti i servizi sociali, a prescindere dall'importo della compensazione ricevuta, sono esentati dall'obbligo di notifica alla Commissione. I servizi interessati devono rispondere "ad esigenze sociali in materia di assistenza sanitaria, assistenza di lungo termine, servizi per l'infanzia, accesso e reintegrazione nel mercato del lavoro, edilizia sociale e assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili". In precedenza erano esentati soltanto gli ospedali e l'edilizia sociale.

a cura di Luigi Alla

Amministrazione in Cammino

Rivista registrata presso il Tribunale di Roma in data 29/12/2005, n. 542/2005. Codice ISSN 2038-3711

Copyright 2015 Luiss Guido Carli Viale Pola 12, 00198 Roma Italy